



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0146/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0197/CSA/2023-2024

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0197/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. San Luca 1961, in data 1.02.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.02.2024, il Dott. Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.S.D. San Luca 1961 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Marco Pezzati, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 83 del 31 gennaio 2024, in relazione alla gara San Luca 1961/Città di Acireale 1946 del 28.1.2024, valevole per il campionato LND serie D, Gir.I.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *"Per avere, a gioco in svolgimento, colpito con un pugno alla nuca un calciatore avversario"*.

La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore, sig. Marco Pezzati, abbia posto in essere una condotta non violenta, frutto del normale dinamismo di gioco.

La reclamante ritiene che l'arbitro abbia interpretato i fatti accaduti in modo errato e li abbia valutati con una eccessiva severità.

Conclusivamente viene chiesta l'annullamento della sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara o, in subordine, la riforma in melius della decisione adottata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che il calciatore, sig. Marco Pezzati, abbia posto in essere una condotta completamente diversa da quella riportata nel referto arbitrale e non violenta.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "*A gioco in svolgimento, il giocatore compie una condotta violenta colpendo con un pugno la nuca dell'avversario senza riportargli danno fisico*".

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini violenti della condotta esaminata, essendo stato il colpo inferto un pugno, e la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, sig. Marco Pezzati.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Agostino Chiappiniello

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce